

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3371 del 16/09/2016
Oggetto	OGGETTO: DPR n. 59/2013 - Ditta Chiesa Costruzioni Srl - Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento sito in Comune di Fidenza (PR) Loc. San Faustino 2/A - Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3446 del 15/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sedici SETTEMBRE 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.- Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – AUA);
- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- il D.M. 350/1998;
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. n. 2170 del 21/12/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;

- la classificazione acustica del Comune di Fidenza;
- l'incarico dirigenziale di responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con D.D.G. n. 7/2016;
- la nomina conferita con DET.- 2016-268 del 31/03/2016;

#### VISTO INOLTRE:

- La Delibera di Giunta Regionale n. 1018 del 23/07/2012 "Esito procedura di verifica (screening) per l'introduzione di un impianto fisso di macinazione in dotazione fissa per l'attività di recupero rifiuti non pericolosi inerti svolta da Chiesa f.lli nell'impianto esistente di Fidenza, in via San Faustino 2/a nel Comune di Fidenza (PR), presentato dalla ditta f.lli Chiesa";
- che tale Delibera ha escluso, con prescrizioni, la procedura di VIA per l'introduzione nell'impianto esistente, di un macinatore fisso per lo svolgimento dell'attività di recupero (R5) di rifiuti inerti non pericolosi per un quantitativo complessivo di 14.000 ton (tipologie 7.1 e 7.6 del D.M. 5.2.1998);

#### CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Fidenza in data 07/05/2015 prot. n. 13143, acquisita dall'Amministrazione Prov.le di Parma al protocollo n. 32731 del 08/05/2015, presentata dalla Ditta Chiesa Costruzioni Srl nella persona del Sig. Chiesa Claudio in qualità di legale rappresentante e gestore, con sede legale in Comune di Fidenza (PR), Loc. San Faustino n. 3, C.A.P. 43036 e stabilimento sito in Comune di Fidenza (PR), Loc. San Faustino 2/A, C.A.P. 43036, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**, per cui la Ditta ha presentato domanda di aggiornamento dell'autorizzazione per stabilimento esistente con emissioni in atmosfera;
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**, per cui la Ditta, a firma del legale rappresentante, ha fornito specifica dichiarazione;
- **operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**, per cui la Ditta ha dichiarato che *"...NULLA E' CAMBIATO rispetto alle condizioni che hanno dato origine al rilascio dell'autorizzazione per attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi in procedura semplificata posizione n. 140 del registro provinciale, con determinazione Dirigenziale n. 1119 del 23/05/2013 e successive proroghe:*
  - che l'iscrizione alla posizione n. 140 del registro provinciale in procedura semplificata è stata successivamente più volte prorogata, nelle more della conclusione del procedimento di rilascio dell'AUA:
  - con prot. Prov.le n. 52273 del 27/07/2015, sino al 31/12/2015;
  - con prot. Prov.le n. 80352 del 23/12/2015, sino al 31/03/2016;
  - con prot. di Arpa SAC Parma Pg.Pr./2016/3608 del 15/03/2016, sino al 30/06/2016;
  - con prot. di Arpa SAC Parma Pg.Pr./2016/11401 del 12/07/2016, sino al 15/09/2016;
  - che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, come dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "opere edili, civili, stradali ed idrauliche";
  - che in data 18/04/2016 è pervenuta ad Arpa SAC di Parma, dal SUAP del Comune di Fidenza, la documentazione a completamento dell'istanza richiesta dalla Conferenza dei Servizi del 10/03/2016, acquisita al prot. Pg.Pr./2016/5517 del 18/04/2016;
  - che l'istanza presentata in data 07/05/2015 è stata:
  - completata in data 25/06/2015 (prot. Prov. n. 44429) su richiesta dell'Autorità competente in seguito a verifica di completezza;
  - integrata volontariamente in data 10/11/2015 (acquisita al prot. Prov. n. 71092 dell' 11/11/2015);
  - successivamente integrata ulteriormente, a fronte delle richieste della Conferenza di Servizi, rispettivamente in data 09/02/2016 (prot. Arpa SAC Parma Pg.Pr./2016/1525) e in data 13/04/2016 (prot. Arpa SAC Parma Pg.Pr./2016/5336); chiarimenti del 02/05/2016 (Pg.Pr./2016/6554);

– infine è stata integrata in data 05/07/2016 (prot. Arpae SAC Parma Pg.Pr./2016/10917) in risposta alla richiesta dell' "Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale" (prot. n. 3485 del 21/06/2016);

#### **VISTI:**

i lavori della Conferenza di Servizi convocata con nota prot. Prov. n. 73788 del 23/11/2015 dalla Provincia di Parma e proseguita da Arpae SAC di Parma e tenutasi nelle seguenti date:

- seduta I del 30/11/2015;
- seduta II del 10/03/2016;
- seduta III del 21/04/2016;

#### **VISTI:**

i seguenti pareri pervenuti:

- parere favorevole per quanto di competenza espresso dal Comune di Fidenza in data 21/04/2016 prot. n. 12108, acquisito al protocollo Arpae SAC prot. n. 6007 del 22/04/2016 ed allegato alla presente per costituirne parte integrante (*Allegato n°1*);
- il parere favorevole espresso da Arpae Sezione Provinciale di Parma in data 17/05/2016 prot. n. Pg.Pr./2016/7634, allegato alla presente per costituirne parte integrante (*Allegato n°2*);
- la Determinazione n. 475 del 20/07/2016 conclusiva della procedura di Valutazione di Incidenza e contenente il nulla osta relativo al rilascio dell'AUA, espresso dall' "Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale", da questo trasmesso al SUAP competente con nota prot. n. 3992 del 21/07/2016 pervenuto al prot. di Arpae SAC Parma Pg.Pr./2016/12092 del 21/07/2016, allegato alla presente per costituirne parte integrante (*Allegato n°3*);

#### **CONSIDERATO per quanto riguarda la matrice scarichi idrici:**

- che gli impianti di trattamento delle acque reflue ricadono in una area indicata nel P.T.C.P. della Provincia di Parma quale "zona di tutela ambientale ed idraulica dei corsi d'acqua" e disciplinata dall'art. 12 delle norme di attuazione;
- che lo scarico della Ditta ricade nel territorio del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano;
- che lo scarico della Ditta ricade in Sito di Importanza Comunitaria – SIC "Torrente Stirone";
- che lo scarico ricade in area con vulnerabilità a sensibilità elevata, così come individuato dalla Provincia di Parma nella Variante al P.T.C.P. - Approfondimento in materia di Tutela delle Acque;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

#### **CONSIDERATO**

- che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta la Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

#### **SI DETERMINA**

#### **DI ADOTTARE**

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Chiesa Costruzioni Srl con legale rappresentante e gestore il Sig. Chiesa Claudio, con sede legale in Comune di Parma, Via San Faustino 2/A 43036 e stabilimento sito in Comune di Parma, Via San Faustino 2/A C.A.P. 43036, relativamente all'esercizio dell'attività di "frantumazione inerti e produzione di calcestruzzo" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, per la quale viene rinnovata con modifica l'iscrizione alla posizione n° 140 del registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

## DI ISCRIVERE

nei registri provinciali di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con la posizione n. 140, la Ditta:  
 Ragione sociale: CHIESA COSTRUZIONI SRL  
 Codice Fiscale: 02670240346  
 Sede Legale e Amministrativa: Via San Faustino 3 – 43036 Fidenza (PR)  
 Sede Impianto: Via San Faustino 2/A – 43036 Fidenza (PR)  
 Legale Rappresentante: CHIESA CLAUDIO (C.F.: CHSCLD65C08H720A)

**per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti in procedura semplificata**, per quanto di competenza e a condizione che resti impregiudicato il livello di qualità ambientale preesistente, potrà essere limitata alle seguenti fasi di recupero ed ai fini appresso elencati:

<b>Tipologia 07.1 del D.M. 5.2.1998 e s.m.i.</b>	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	
Provenienza	attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento	
Caratteristiche del rifiuto	materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto	
Codici CER 2002	(101311) (170101) (170102) (170103) (170107) (170802) (170904)	
Attività di recupero	R13 - R5 7.1.3 a)	messata in riserva di rifiuti inerti (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate, per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al D.M. 5.2.1998 ((R5)
Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti	7.1.4	Materie prime e secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n.UL/2005/5205
Quantità massima annua di trattamento (R13 - R5)	<b>13.000 t</b>	
Capacità massima di stoccaggio istantanea	2400 t (1600 mc)	

<b>Tipologia 07.6 del D.M. 5.2.1998 e s.m.i.</b>	conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo	
Provenienza	Attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo; campi di tiro a volo	
Caratteristiche del rifiuto	Rifiuto solido costituito da bitume ed inerti	

Codici CER 2002	(170302)	
Attività di recupero	R13 - R5 7.6.3 c)	c) produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al D.M. 5.2.1998 [R5]
Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti	7.6.4 b)	Materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate
<b>Quantità massima annua di trattamento (R13 - R5)</b>		<b>1.000 t</b>
Capacità massima di stoccaggio istantanea		175 t (250 mc)
potenzialità complessiva di trattamento (R13 – R5) relativa alle tipologie 7.1 – 7.6		<b>14000 t</b>

fatti salvi i diritti di terzi e per quanto di competenza e a condizione che resti impregiudicato il livello di qualità ambientale preesistente.

**DI FAR PRESENTE** che la Comunicazione di Rinnovo dovrà essere inviata all'Autorità competente ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. almeno 90 giorni prima della scadenza;

**DI SUBORDINARE** il presente atto:

**per gli scarichi idrici**

*di specifica competenza comunale*, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso da Arpae Sezione Provinciale di Parma in data 17/05/2016 prot. n. Pg.Pr./2016/7634 (allegato n. 2), nella Valutazione di Incidenza e nulla osta dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale del 20/07/2016 Determinazione n. 475 (allegato n. 3) e nel parere espresso dal Comune di Fidenza in data 21/04/2016 prot. n. 12108 (allegato n. 1) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  
*di specifica competenza Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma*, che si individuano come di seguito:

**S2 (come indicato nella documentazione di istanza):**

- tipo di refluo scaricato: acque reflue industriali (provenienti dal sistema di nebulizzazione del mezzo mobile e dalla bagnatura dei cumuli) e acque meteoriche di dilavamento dei piazzali previo trattamento in vasca di accumulo con dissabbiatura dell'acqua di prima pioggia e successivo trattamento in deoliatore e pozzetto con filtro oleoassorbente; nonché acque meteoriche di seconda pioggia;
- corpo idrico ricettore: Torrente Stirone;
- bacino: Torrente Stirone;
- volume scaricato: 2.700 mc/anno;
- portata media: 0,00086 mc/s;
- portata massima: 0,0035 mc/s.

tutto ciò nel rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere di espresso da Arpae Sezione Provinciale di Parma in data 17/05/2016 prot. n. Pg.Pr./2016/7634 (allegato n. 2) e nella Valutazione di Incidenza e nulla osta dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale del 20/07/2016 Determinazione n. 475 (allegato n. 3) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni per lo scarico S2:

- 1) I reflui dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dall'art. 101 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ed in particolare dalla tabella 3 allegato 5 della parte terza.
- 2) La rete interna di scarico deve mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'A.U.A. dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici.
- 3) Tenuto conto della valutazione di incidenza e nulla osta dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale del 20/07/2016, il Titolare dello scarico provvederà a produrre 2 autoanalisi all'anno per lo scarico S2. Tali analisi ed i relativi verbali di prelievo andranno inviati ad Arpae Sezione Provinciale di Parma e Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale. Si precisa che ogni analisi eseguita dovrà essere inviata subito dopo l'effettuazione del prelievo e a seguito di rilascio del rapporto di prova certificato da laboratorio abilitato. Nel caso si fosse impossibilitati all'esecuzione di tali autocontrolli, questo andrà adeguatamente comunicato ad Arpae Sezione Provinciale di Parma, almeno un'analisi dovrà essere effettuata in corrispondenza di momenti significativi del processo produttivo tenendo conto, in particolare per lo scarico S2, del ciclo di lavorazione dei rifiuti speciali non pericolosi, della presenza di materiale nella zona di messa in riserva e della distribuzione della piovosità annuale.
- 4) Lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico ricettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibile con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nelle medesime condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso.
- 5) Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione.
- 6) La Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e dello scarico. I residui della depurazione dovranno essere gestiti rispettando le norme indicate in materia di rifiuti e disciplinate in particolare dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tuttavia al fine di tendere al raggiungimento dei parametri di qualità contenuti nella tabella 1/B dell'allegato 2 parte terza del D.Lgs. n. 152/2006, così come stabilito al comma 1 lettera a) dell'art. 84 – Acque dolci idonee alla vita dei pesci, per i corsi d'acqua che attraversano il territorio di parchi regionali.
- 7) La Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico:
  - a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;
  - b) date di inizio e fine dell'intervento.Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno.
- 8) La Ditta dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali fanghi o comunque residui di depurazione prodotti. Tale relazione annuale dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione di cui sopra oppure, in alternativa a tale inserimento, la Ditta potrà indicare direttamente nel predetto registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti di depurazione prodotti e smaltiti.
- 9) Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi. Appena conseguito il parere/nulla osta allo scarico dal Gestore del corpo ricettore, il Titolare dello scarico dovrà far pervenire ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. riportante gli estremi di tale provvedimento.

10) Come sopra evidenziato, l'attività della Ditta ed il sistema di trattamento delle acque reflue, rientra all'interno delle fasce fluviali definite dal P.T.C.P., con particolare riferimento a quanto previsto dalle Norme di Attuazione (art. 12) per il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui alla "Direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ubicati nelle fasce fluviali "A" e "B" dell'Autorità di Bacino, allegata alle Norme di Attuazione, la presente autorizzazione deve necessariamente rispettare quanto in esse contenuto.

11) In particolare e nello specifico andrà previsto che le eventuali strutture civili, gli impianti elettrici e le attrezzature elettromeccaniche debbano essere protetti dal danneggiamento durante eventi di piena con tempo di ritorno pari a T2 (non inferiore al tempo di ritorno assunto per la delimitazione della fascia B), secondo quanto prescritto nel punto 4.2.2. della "Direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti ubicati nelle fasce fluviali "A" e "B" e nelle aree in dissesto idrogeologico "Ee" ed "Eb".

12) Entro la delimitazione delle fasce fluviali, si persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali

13) In caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento, dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Sezione Provinciale di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.

**per le emissioni in atmosfera** al rispetto di tutti i valori limite minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e previsti dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n° 29 del 28/03/2007 e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere Arpae del 17/05/2016 prot. n. Pg.Pr/2016/7634 (*Allegato 2*), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

**per i rifiuti relativamente all'ottemperanza delle seguenti prescrizioni:**

1. la Ditta è tenuta a svolgere la propria attività attenendosi a quanto espressamente dichiarato nelle precedenti comunicazioni di rinnovo Iscrizione al registro provinciale, presentate a questa Amministrazione e conformemente alle modalità previste dal D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;

2. all'ottemperanza di quanto prescritto nei rispettivi pareri dei seguenti Enti: Comune di Fidenza (*allegato n.1*), Arpae Sezione Provinciale di Parma (*allegato n.2*), Ente Gestione Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale di Salsomaggiore Terme (*allegato n. 3*);

2.1. il centro di trattamento deve essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e per il personale addetto;

2.2. non potranno essere accettati e trattati rifiuti non conformi alla presente autorizzazione. Dovrà essere posta particolare attenzione al momento del ricevimento di rifiuti classificati con "codici specchio" per i quali dovrà essere certificata e dimostrata, prima della loro accettazione nell'impianto e presa in carico, la non pericolosità; questi documenti, congiuntamente con i registri di carico/scarico ed i formulari di trasporto, devono essere conservati presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi di Controllo;

2.3. le fasi di scarico dei rifiuti dovranno essere sempre presidiate dal personale autorizzato;

2.4. i rifiuti prodotti devono essere gestiti nel rispetto delle indicazioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

2.5. per i rifiuti soggetti all'attività di recupero di cui alla tipologia 7.1.3.a) la fase di messa in riserva (R13) potrà durare per un periodo massimo di un anno dalla loro ricezione, dopodiché dovranno necessariamente essere avviati a recupero presso l'impianto in parola o presso impianti di terzi autorizzati. Quest'ultima destinazione è permessa solo se il rifiuto non proviene da una precedente operazione di messa in riserva, come stabilito dall'art. 6, comma 8 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;

2.6. gli addetti alle operazioni devono essere dotati dei mezzi operativi stabiliti dalle vigenti norme in materia di infortuni e di igiene del lavoro;



2.7. l'attività di recupero esercitata, deve garantire l'ottenimento di prodotti/materie prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate e nel rispetto delle indicazioni di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., così come esplicitati nella Tabella soprastante;

2.8. in adempimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.M. 05/02/98 e s.m.i. il recupero per le tipologie 7.1 e 7.6 è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto secondo le modalità, la frequenza e il metodo in allegato 3 al decreto sopra citato e comunque essere eseguiti ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero dei rifiuti, oppure vari l'omogeneità della tipologia dei rifiuti trattati; a tal proposito si rammenta che:

2.9. il test di cessione deve essere effettuato sul rifiuto prima dell'utilizzo finale come materia prima secondaria e comunque a valle di qualsiasi eventuale attività di recupero (R5) cui è sottoposto nell'impianto;

2.10. i referti analitici e i test di cessione, con allegati i corrispondenti verbali di prelievo, debbono essere conservati per l'intera durata dell'iscrizione presso la sede dell'impianto a disposizione dell'Autorità di controllo, essi saranno ordinati cronologicamente e sul frontespizio di ogni certificato dovrà essere trascritto ed evidenziato il riferimento alla corrispondente operazione di presa in carico sul registro di cui all'articolo 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (N° operazione e data);

2.11. nel caso di non accettazione di carichi di rifiuto, ne dovrà essere data comunicazione ad Arpae – SAC Parma, indicando i dati identificativi del vettore, del produttore e le ragioni del mancato ritiro;

2.12. il presente atto è subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di smaltimento rifiuti, di tutela delle acque e di tutela ambientale, igienico sanitaria e dei lavoratori;

2.13. tutti i rifiuti prodotti dall'attività di recupero quali le frazioni non recuperabili, la frazione minima che residua dalla cernita effettuata presso il vostro centro in parola, devono essere avviati ad impianto di recupero o smaltimento autorizzato;

2.14. potranno essere ritirati esclusivamente rifiuti già suddivisi per tipologia ed accompagnati da regolare "formulario di trasporto" (qualsiasi sia la loro provenienza). Vista la tipologia di rifiuti, qualora il carico in ingresso all'impianto indichi nel corrispondente formulario la voce "peso da verificarsi a destino", la ditta dovrà necessariamente pesare con l'ausilio di un idoneo strumento il rifiuto prima del suo deposito e ricezione nel centro di trattamento;

2.15. dovrà essere prestata particolare attenzione al momento del ritiro e del trattamento dei rifiuti classificati con "codice specchio" (contenenti nella voce descrittiva la frase diversi da....) per i quali dovrà essere attestata la non pericolosità. Questi documenti, congiuntamente con i registri di carico/scarico ed i formulari di trasporto, devono essere conservati presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi di Controllo;

2.16. la Ditta è tenuta a svolgere la propria attività secondo quanto dichiarato nella comunicazione, come precisato nella successiva documentazione integrativa e conformemente alle modalità previste dal citato Decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i.;

2.17. l'impianto di macinatura e selezione da impiegare, come indicato nella documentazione agli atti, dovrà essere marca Rev. Srl, modello GSC 90, ovvero altro impianto con livelli emissivi analoghi, per tutte le matrici ambientali coinvolte;

2.18. entro il 30 aprile di ciascun anno deve essere effettuato il versamento del diritto di iscrizione annuale di cui al comma 5 dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. 350/98 e secondo le disposizioni previste dal tariffario Arpae, il mancato versamento di suddetto diritto comporta la sospensione dell'iscrizione nei registri provinciali. Al fine di attestare quanto sopra, entro il medesimo termine, dovrà essere inoltrata alla Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, a mezzo PEC, copia della ricevuta di versamento. Il versamento dovrà essere effettuato su c/c bancario IBAN IT 05 T 02008 02435 000104059154 intestato ad Arpae - Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia dell'Emilia-Romagna, indicando i seguenti elementi:

- denominazione della ditta;
- classe attività;
- partita IVA;
- causale: Iscrizione Registro Rifiuti Recuperabili per l'anno 20\_\_;

2.19. ogni eventuale modifica societaria o la nomina di un nuovo responsabile legale dovrà essere tempestivamente comunicata alla Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;

2.20. l'eventuale comunicazione di rinnovo dovrà essere inviata alla Provincia di Parma 90 giorni prima della scadenza;

## DI STABILIRE:

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del S.U.A.P. Comune di Fidenza si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e impatto acustico.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti. Sono fatte salve altresì anche ulteriori integrazioni che si rendessero necessarie in merito alla compatibilità idraulica e irrigua per effetto di norme sopravvenute.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal S.U.A.P. Comune di Fidenza. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Fidenza, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Fidenza e Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale.

Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al S.U.A.P. Comune di Fidenza all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

La Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 N. 241 e s.m.i..

L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Beatrice Anelli.

*Istruttore Direttivo Tecnico: Giovanni M. Simonetti/Giovanni Capacchi*

*Rif. Sinadoc: 8401/2016*

IL DIRIGENTE – Arpae SAC di Parma  
Paolo Maroli  
(documento firmato digitalmente)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**